

BOLLETTINO DI INFORMAZIONI

PERIODICO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE GESTORI MAGAZZINI MONOPOLI DI STATO


Associazione
Gestori
Magazzini
Monopoli
di Stato
Piazza Cola di Rienzo, 80
Roma

C. C. POSTALE 1/5748

Anno XX N. 1


GENNAIO
9 7 0

Spediz. abb. postale - Gruppo III



*L'uso del tabacco in tutte le latitudini, sotto tutti i cieli,
è ormai nelle abitudini più costanti del genere umano*

Edizione Amm.: Rag. Lauro Stabile
via Gozzellini, 67 - Nizza Monf. (Asti)



DAL NEGRO

A. D. 1756

La più antica fabbrica
di carte da gioco

Esportazione nei principali
paesi del mondo

Edizioni Pubblicitarie

Tutti i tipi di carte da gioco

Giochi per ragazzi



DAL NEGRO LE CARTE DA GIUOCO
CHE HANNO UNA TRADIZIONE

Bollettino di Informazioni

MENSILE UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE GESTORI MAGAZZINI MONOPOLI STATO

Il « Bollettino di Informazioni » è la palestra delle nostre opinioni ed ogni collega, col suo pensiero, dà un consiglio ai Dirigenti della Associazione ed un apporto alla causa che ci sta a cuore. Tutti gli scritti, pertanto, pur esprimendo differenti pareri, trovano gradita ospitalità in queste pagine. Ci sentiamo in dovere, perciò, di precisare che, in materia sindacale, ogni scritto esprime solo il parere del firmatario.

Il contrabbando di sigarette in Italia

Abbiamo l'onore ed il piacere di riportare l'importante ed approfondito articolo che il signor Direttore Generale Dott. Armando Milano ha scritto per la Rivista « Tributi » pubblicato nel Dicembre u.s..

Sappiamo che il signor Direttore Generale in ogni sede ed in ogni circostanza ha dato sempre il Suo autorevole contributo ed incitamento per la repressione del fenomeno criminoso e pertanto Lo ringraziamo vivamente.

Il contrabbando ci ferisce e ci preoccupa non poco e quindi l'A.Ge.Mo.S. passa all'azione come si potrà rilevare attraverso le colonne del presente numero del Bollettino.

Quando si parla di contrabbando di sigarette pare si discorra di un fatto economico del tutto normale: gli acquirenti non si pongono grossi problemi etico-morali e violare la legge è l'ultima riflessione che possono percepire.

L'evasione fiscale è invece un argomento che viene discusso con maggior cautela. L'evasore fiscale non è così spregiudicato o irriflessivo come chi compra sigarette di contrabbando. La ragione sta forse nel fatto che chi acquista sigarette illegali paga un prezzo, sia pure parziale; colui che non paga le tasse si sente certamente più in colpa perchè non ha sofferto alcun sacrificio economico.

Ma la totale immoralità del contrabbando balza evidente ove si guardi al risultato finale: 120 miliardi di evasione fiscale in un anno. Si tratta di una valutazione ricavata da elementi di conoscenza indiretta, non potendosi evidentemente misurare quanto tabacco di contrabbando venga effettivamente consumato, ma non

per questo meno attendibile verso risultanze quantitativamente analoghe.

Fumare tabacchi di contrabbando è reato

Si tratta di un triste primato per l'Italia, unico Paese europeo in cui si verifichi un'attività contrabbandiera di siffatte enormi dimensioni.

E' evidente che alla radice, fra le cause che influiscono su questa abnorme ampiezza dell'illecito, vi è l'elevatezza dell'imposta, che rappresenta l'82,67 % dell'intero prezzo di vendita, consente un amplissimo margine di guadagno a tutti coloro che si dedicano alle attività contrabbandiere, dal più grosso organizzatore al più modesto spacciatore al minuto, mentre comporta per l'acquirente una minore spesa di circa 100 lire al pacchetto.

Ma è altrettanto palese che un'attività così estesa si regge precipuamente per la sostanziale incomprendenza della illegittimità del fatto che acquistando tabacchi di contrabbando si com-

mete un reato, non solamente fiscale ma anche penale.

Scrivendo il Satta, Maestro di diritto, in un suo volume sulla materia, che « l'opinione pubblica non è conscia del danno sociale che la criminalità fiscale, specialmente la speculazione contrabbandiera, arreca; altrimenti sarebbe tutt'altro che benevola o indifferente e colpirebbe di riprovazione morale coloro che, a danno della collettività, si assicurano illeciti lucri a mezzo della frode fiscale ».

In realtà, non solamente queste considerazioni fatte all'inizio del secolo sono oggi più che mai attuali, ché anzi si è pervenuti ad una ancora maggiore degradazione di costume, a considerare cioè questa attività, proibita e perseguita dalla legge, come una normale componente della vita della società, una presenza commerciale inserita nell'economia generale. Acquistare tabacchi di contrabbando non solo non urta — almeno per molta parte delle persone — in remore etiche, ma nemmeno costituisce più qualcosa di emozionante per la consapevolezza di compiere un'azione proibita: è invece un atto di acquisto del tutto eguale ai tanti di cui la giornata è intessuta.

Il formarsi di un siffatto modo di giudicare il contrabbando è stato forse favorito, in verità, da una certa indulgenza nei confronti degli acquirenti, che non sono mai stati oggetto di una sistematica azione repressiva, tranne che in occasione del passaggio per le dogane confinarie ove, peraltro, l'accertamento dell'introduzione di tabacchi lavorati esteri non è fine a se stesso ma ricompreso nel più generale controllo su tutti i generi soggetti ad imposta di confine. Ciò perché una fiscalità spinta all'accertamento della legittima provenienza delle sigarette che l'uomo della strada sta fumando apparirebbe indubbiamente, alla comune opinione, sotto una luce sfavorevole, verrebbe qualificata quasi vessatoria.

Infatti, come già detto, la maggioranza dei cittadini non si rende conto del fatto che fumare sigarette di contrabbando costituisce una azione antiggiuridica ed antisociale; ci sono persone che non raccolgono un giornale abbandonato su un treno od una panchina dei parchi pubblici mentre fumano tranquillamente da mesi, o addirittura anni, sigarette di contrabbando e non hanno coscienza che in tal modo

sottraggono all'Erario, ognuno, decine di migliaia di lire, compiono un'azione assimilabile all'appropriazione indebita, ricadono sotto la norma penale che prevede, nel minimo, una multa da 20 a 100 mila lire.

L'offerta è dappertutto

Contribuisce al crearsi e mantenersi di quest'aberrante atteggiamento mentale l'enorme, capillare diffusione dell'offerta al minuto di tabacchi di contrabbando, la cui vendita oggi non è solamente presente, come anni orsono, nei tradizionali centri nevralgici di questo ed altri commerci clandestini: stazioni, arterie di maggiore transito, porti, ma si è dilatata in ogni via in cui vi sia un certo movimento pedonale, agli ingressi dei grandi magazzini e delle fabbriche, nei ristoranti, nei bar, addirittura negli Enti pubblici e nei Ministeri, nelle banche e negli uffici privati.

E dietro a questa vastissima rete di smercio al minuto vi è un'altrettanto efficiente organizzazione di rifornimento che convoglia dell'estero le sigarette a decine di quintali per volta.

Il compito degli organi di polizia, ed in particolare della Guardia di Finanza, cui istituzionalmente è affidata la repressione delle frodi tributarie, è perciò tutt'altro che facile.

Relativamente semplice, infatti rastrellare i piccoli venditori al minuto che espongono la merce in piena vista; ma il posto vacante è subito coperto da altri e, in ogni caso, si tratta sempre di pochi pacchetti per volta.

Ben diverso, invece, bloccare l'ingresso in Italia delle grandi partite di rifornimento. Si tratta, in questi casi, di operazioni accuratamente organizzate, nelle quali si associano l'investiva e la potenza dei mezzi ed un tentativo riuscito ripaga di altri falliti. Una nave carica di sigarette di contrabbando dà un utile, infatti, di centinaia e centinaia di milioni.

Quanto fa la Guardia di Finanza

Tanto più ammirevole, perciò, l'opera che la Guardia di Finanza svolge, un giorno dopo l'altro, con fatica e sacrificio, pazienza e coraggio, abilità e perseveranza.

Ad illustrarla basterebbero queste cifre, che condensano i risultati operativi nel settore della repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

| Anno | Denunzie | S E Q U E S T R I | | | Importo tributi evasi |
|---------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Q.li di tabacco | N. auto- mezzi | N. na- tanti | |
| 1964 | 17.499 | 2.282,95 | 1.230 | 39 | 14.598.474.000 |
| 1965 | 15.491 | 2.510,87 | 1.696 | 27 | 10.544.387.000 |
| 1966 | 14.000 | 2.411,74 | 1.504 | 21 | 7.531.670.000 |
| 1967 | 16.968 | 3.342,18 | 1.546 | 33 | 8.885.227.000 |
| 1968(*) | 15.449 | 4.036,18 | 1.452 | 33 | 13.100.000.000 |

(*) Dati provvisori.

Ma vi sono poi i « colpi grossi ». Negli ultimi mesi, ad esempio, novecento casse di sigarette confiscate in un villino presso Caltabiano; un battello di sessanta tonnellate di stazza, il *Lusitania*, che stava sbarcando sigarette di contrabbando sulla costa pescarese, affondato in seguito allo scoppio di un ordigno a tempo, mentre la Guardia di Finanza lo perquisiva; venticinque quintali sequestrati su un motopeschereccio abbordato nel basso Adriatico mentre stava per iniziare lo sbarco delle sigarette; ventitre quintali in un autocarro che si trasferiva da Palermo a Napoli su una nave traghetto; due tonnellate sulla motonave *Eleni I*, davanti al porto di Bari; a pochi chilometri dal porto di Bari la motocisterna *Rosalba C*, con venticinque quintali. E ancora: in giugno la nave da carico *Cassiopea*, in settembre l'*Aristides*, in novembre la *Gathunil*, mentre il sequestro di autovetture e autocarri carichi di sigarette di contrabbando è routine quotidiana.

Dove vanno le sigarette di contrabbando sequestrate

A questo punto sorge spontanea una domanda, che infatti ci è stata spesso rivolta: dove vanno a finire tutte queste sigarette? E generalmente si pensa che vengano rimesse in commercio attraverso le rivendite, con favolosi guadagni per l'Erario ed il Monopolio.

Niente di più errato. Le sigarette sequestrate vengono tutte concentrate in un'unica Manifattura Tabacchi, sottoposte ad accurata perizia tecnica, intesa ad accertare lo stato di conservazione e, se questo non è più che perfetto, bruciate senza pietà, mentre se risultano in condizioni assolutamente ineccepibili sotto tutti i punti di vista, sono disfatte mediante speciali macchine ed il tabacco ricavatone viene miscelato, in minima percentuale, ai trin-

ciati di normale produzione della stessa Manifattura.

In nessun caso, perciò, le sigarette di contrabbando vengono rimesse in circolazione nelle loro originali confezioni.

Attenzione all'igiene

Il motivo di questo modo di procedere risiede nella costante, doverosa preoccupazione del Monopolio che sia garantita, in tutti i prodotti che pone in commercio, la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche, a tutela della propria clientela.

Ora, controlli effettuati su partite di tabacchi di contrabbando hanno portato all'accertamento di anomalie nelle sigarette e nelle confezioni, rispetto alle corrispondenti marche di originale fabbricazione, tali da denunciare gravi alterazioni, manomissioni e contraffazioni operate nel giro dal commercio clandestino. Frequenti i casi di sigarette fatte con la segatura o, forse peggio, confezionate con tabacco recuperato dalle cicche.


Perciò, se prima di acquistare un pacchetto di sigarette di contrabbando si riflettessero al fatto che non solo si commette un reato contro lo Stato, ma si pone anche a repentaglio la propria salute, io credo che molti, se non tutti, desisterebbero dall'idea ed andrebbero dal tabaccaio.

Solo acquistando nelle rivendite autorizzate, infatti, si può essere certi al cento per cento di avere prodotti assolutamente ineccepibili, per qualità, freschezza, igiene. Perché tutti i tabacchi che vanno nelle rivendite sono anzitutto fabbricati con processi produttivi modernissimi che garantiscono totalmente la qualità e l'igienicità del prodotto; passano poi attraverso una lunghissima serie di controlli di ogni genere in tutte le fasi di lavorazione, dalla foglia greggia alla stecca sigillata; vengono infine spediti alle rivendite, con i mezzi più celeri e ben protetti contro gli agenti atmosferici, di modo che sono sul banco di vendita pochissimi giorni dopo prodotti e quindi senza perdere assolutamente niente delle proprie caratteristiche di gusto, igienicità e freschezza.

I danni del contrabbando

Chi, poi, vede con certa bonaria indulgenza il contrabbando come fatto romantico, evasione e superamento di un inquadramento sempre

Superinox Bolzano



la lama **inossidabile** per tutte le barbe

Ufficio Vendite LAMA BOLZANO - Corso Matteotti 6 - Milano

più accentuato degli individui nella società organizzata e quindi della mortificazione, in certo senso, della personalità, non vede il fenomeno nei suoi esatti termini.

Il contrabbandiere non è più — se pure lo è stato in passato — l'uomo coraggioso che si procura da vivere combattendo con il rischio per risultati aleatori; raramente, ormai, è lo « spallone » che valica nottetempo la frontiera nei suoi tratti più impervi, con le pesanti « bricolle » sulle spalle. E' oggi, nella massima parte dei casi, un numero di una grande organizzazione, un salariato del crimine, provvisto anche, a quanto pare, di assicurazione contro il rischio.

Finita l'epoca romantica, nell'era tecnologica in cui viviamo scade il fascino di un'esistenza al di fuori della legge, cessa la mitizzazione di un'attività che non è più niente di diverso da una professione del reato e, come tale, non può avere diritto di cittadinanza.

Il contrabbando, in realtà, come via per un facile guadagno, costituisce uno stimolo alla criminalità in genere, un « impiego » verso cui facilmente si indirizzano tanti che potrebbero invece utilmente dedicarsi ad un lavoro onesto, essere parte costruttiva della società civile. Deve essere, quindi, negato e combattuto per il bene della società di cui tutti siamo parte.

Gli Organi di polizia in genere e la Guardia di Finanza in particolare lo fanno, con rischio e sacrificio. Ma per un risultato veramente pieno occorre che anche i cittadini lo combattano, nel modo più semplice e nello stesso tempo più efficace: non acquistando sigarette di contrabbando, ma solamente dalle rivendite autorizzate. Se tutti si comportassero in questo modo il contrabbando non esisterebbe più.

L'imposta sulle sigarette

Una teoria piuttosto semplicistica, partendo dalla constatazione — ovvia — che il contrabbando prospera in quanto può lucrare sul forte divario fra il puro valore merceologico delle sigarette ed il prezzo di vendita al pubblico, molto più elevato per effetto dell'imposta di consumo, suggerisce una consistente riduzione del prezzo di vendita, vale a dire dell'imposta, come mezzo per l'eliminazione del contrabbando, sostenendo che la perdita del gettito conseguente alla riduzione della percentuale di carico fiscale verrebbe recuperata attraverso la conseguente espansione delle vendite legittime.

Non hanno però esattamente presente, i sostenitori di questa soluzione, il punto focale del problema e cioè la misura con cui l'imposta incide sul prezzo di vendita, misura che rappresenta l'82,33 %.

Ora, l'82,33 % d'imposta equivale in un pacchetto di sigarette da 200 lire, ad un'incidenza di 164,66 lire mentre le rimanenti 35,34 lire rappresentano il costo industriale del prodotto sul punto di vendita. Esiste, cioè, un divario talmente ampio fra il costo delle sigarette al contrabbando (che non paga imposte) ed il prezzo delle sigarette legittime, gravato dell'82,33 % di tributo, per cui anche ad abbassare l'incidenza di questo tributo in misura drastica, resterebbe sempre ampio spazio perchè le vendite di contrabbando risultino ancora largamente proficue anche se effettuate a prezzi proporzionalmente ridotti.

A ridimensionare l'ipotesi che abbassando notevolmente l'imposta aumenti contemporaneamente il consumo in misura tale da non comportare sacrifici per l'Erario, occorre inoltre considerare che la domanda di tabacco ha un grado molto basso di elasticità, come è dimostrato dalle serie storiche statistiche susseguenti ad ogni variazione del prezzo.

L'Azienda di Stato, pienamente consapevole della gravità del fenomeno contrabbandiero ha impostato e va approfondendo ed allargando un'azione di contrasto fondata su un mercato rinnovamento dell'offerta lungo le direttrici della migliore qualità e presentazione delle proprie produzioni, costantemente allineate agli ultimi orientamenti della domanda.

In questa finalistica va interpretato il lancio, effettuato nell'ultimo biennio, delle sigarette Super, Nazionali Filtro, Presidente, Lido, delle confezioni da 10 delle sigarette Gala, Pack, Colombo, Esportazione Filtro, che costituiscono un valido strumento di contrasto, sul piano commerciale, dell'offerta di contrabbando.

E' un programma che viene costantemente sviluppato in maniera da mantenere in costante parallelismo, la gamma delle produzioni dell'Azienda con le indicazioni di preferenza del mercato, in una politica armonica di sviluppo che tiene in attenta considerazione le necessità di approvvigionamenti rapidi, una offerta capillare, un assorbimento esteso a tutte le varianti di gusto.

ARMANDO MILANO

Vibrata campagna per la lotta al contrabbando

L'Associazione Nazionale dei Gestori di Magazzini Vendita dei Monopoli di Stato (A.Ge.Mo.S.) e la Federazione Italiana Tabaccari (F.I.T.) hanno constatato con preoccupazione le dimensioni sempre crescenti assunte dal criminoso fenomeno del contrabbando di sigarette in Italia.

Si valuta, infatti, che tale fenomeno incide notevolmente sulla economia dello Stato, per diminuita percezione d'imposta; sui settori interessati alla coltivazione e manifatturazione del tabacco; sulle aziende che curano la distribuzione all'ingrosso ed al minuto del tabacco lavorato.

La A.Ge.Mo.S. e la F.I.T., pur dando atto dell'impegno svolto dalla Amministrazione dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza per la repressione del contrabbando come fenomeno a grandi proporzioni, notano, loro malgrado che, giornalmente, le dimensioni del fenomeno si ampliano in modo preoccupante motivo per cui giungono alla logica conclusione che le norme di Legge esistenti in materia trovano scarsa possibilità di applicazione al livello del minuto spacciatore e del consumatore, anche per l'inesistenza di opportune direttive in tal senso.

Considerato

che l'Erario dello Stato perde circa 200 miliardi di lire, a vantaggio di queste organizzazioni criminali, che vivono ai margini della Società, ed i cui ingenti profitti sono intassabili; che a questa notevole perdita deve ag-

giungersi il danno derivante dalla clandestina esportazione delle cifre necessarie all'acquisto del prodotto da contrabbandare; che, inoltre viene a determinarsi una minore possibilità di sviluppo della coltivazione del tabacco in Italia ed una minore occupazione presso gli opifici dell'Azienda dei Monopoli di Stato;

constatato

che il tutto si ripercuote in una sensibilissima flessione dei redditi di gestione dei Magazzini e delle Rivendite di generi di monopolio;

esaminati

tutti gli aspetti del grave problema, soprattutto con riferimento a quanto concerne le perdite reali che colpiscono direttamente i loro consociati;

chiedono

che vengano sollecitati gli Organi competenti a livello Parlamentare e Governativo al fine di procedere all'emanazione di opportune e drastiche disposizioni che possano comportare il debellamento del contrabbando;

offrono

tutta la migliore collaborazione loro e dei propri associati al fine di conseguire gli obiettivi prefissi e

indicono

una « campagna nazionale di protesta » consistente in una vasta azione organizzativa e propagandistica da condurre congiuntamente con i mezzi più appro-

priati al fine di attirare l'attenzione dei poteri costituiti e del pubblico sullo scottante problema.

L'A.Ge.Mo.S. sempre ha sollevato e suscitato il grave problema del contrabbando ed a conferma ci piace qui ricordare quanto dicemmo in occasione del 3° Congresso Nazionale della Categoria del Maggio 1965 alla presenza delle Autorità Ministeriali e dell'Amministrazione dei Monopoli.

«...il contrabbando! Anche il fenomeno del contrabbando ci preoccupa fortemente ed è ormai talmente dilagato che raggiunge limiti tali da pregiudicare le nostre gestioni. (Ed eravamo nel 1965... - N.d.R.).

I grandi ed estenuanti sacrifici che compiono i valorosi agenti della Guardia di Finanza — e voglio in questa sede inviare al benemerito Corpo il caldo saluto con l'attestato della riconoscenza di tutti i Gestori dei Magazzini Monopoli — ripeto, il sacrificio da essi compiuto è notevole!

Il contrabbando si è trasformato in redditizia industria; leggiamo dai giornali notizie strabilianti di quel che avviene nella vicina Svizzera. Per la Svizzera è un enorme affare commerciale con altrettanta copiosa valuta che quella Nazione incassa. Per gli industriali e commercianti svizzeri la vendita destinata al contrabbando italiano è un lavoro serio ed onesto come una qualsiasi altra attività non punita dalla Legge e quindi viene svolta con dedizione commerciale altissima essendo, tra l'altro, notevolmente remunerativa.

In Italia invece il problema è nettamente all'opposto!

Noi Gestori abbiamo poche armi a disposizione e ben difficilmente siamo in grado di poterle usare. Possiamo però evidenziare il fenomeno perchè, se non sarà possibile stroncarlo, riteniamo che attraverso provvedimenti nuovi con una legislazione più adeguata, si possa almeno arginarlo e renderlo meno vantaggioso.

Perchè non autorizzare tutti gli Agenti, comprese le Guardie comunali, ad elevare contravvenzioni conciliabili all'atto della contestazione? Multe severe, lasciando all'Agente l'incentivo di un forte compenso!

Se è puntito chi, stanco ed affaticato di girare, ferma la macchina di fronte ad un solitario e vetusto caseggiato, magari perchè è monumento nazionale e come tale non deve essere coperto nemmeno alla base dove di artistico vi è ben poco, perchè non colpire chi, in definitiva, come consumatore, alimenta il contrabbando arrecando danni di miliardi all'Erario?

Mi ascoltano i Colleghi che gestiscono i Magazzini delle zone confinanti della Svizzera e quelli delle zone franche comunque ubicate (ed ora vale per tutti i Gestori d'Italia - N.d.R.) ed è particolarmente a loro nome che chiedo alle competenti Autorità un più vigilante controllo ai valichi e nei porti, e soprattutto l'abolizione di ogni tolleranza oggi, purtroppo in atto.

Con il nostro allarme invochiamo sanzioni più severe sempre fidando nella saggezza dell'Autorità Ministeriale, Finanziaria e nella silenziosa ed efficace opera della Guardia di Finanza! ».

Ed eravamo nel 1965! Da allora ad oggi come si presenta la situazione? Non abbiamo esitato ad affermare che il contrabbando è centuplicato!

E' ora quindi di passare all'azione e pertanto, in unione a tutte le Categorie interessate, come primo atto, la F.I.T. e l'A.Ge.Mo.S. hanno firmato l'Ordine del Giorno più sopra pubblicato.

Le due Associazioni si metteranno immediatamente al lavoro onde prendere le più appropriate decisioni che verranno tempestivamente comunicate ai Gestori ed ai Rivenditori così da creare le premesse affinché i signori Parlamentari ed il Governo, cessino di constatare malinconicamente l'esistenza del fenomeno ed abbiano a prendere finalmente gli opportuni provvedimenti, anche drastici, quelli che noi andremo a suggerire!

* * *

Con **Fluobrene**[®]

**avete
la sicurezza
in pugno!**

(R) marchio depositato Montecatini Edison

Contro il pericolo d'incendio
bisogna essere sempre preparati.
Il fuoco non aspetta:
deve essere fermato subito,
prima che dilaghi.
E con l'arma più sicura ed efficace.
Ora c'è **FLUOBRENE**, l'ammazzafuoco,
che stronca chimicamente alla radice
anche le fiamme più violente.
E in pochi secondi.
Portatile, leggero, maneggevole,
di uso facilissimo,
FLUOBRENE vi dà la sicurezza in pugno.
Con **FLUOBRENE** si scorda la paura.

Acquistando
il SuperEstintore **FLUOBRENE**
si riceve anche
una polizza assicurativa
della durata di un anno:
in tal modo si è assicurati due volte.



MONTECATINI EDISON S.P.A.
MILANO



In margine al Capitolato d'oneri

Nel numero di novembre 1969 riportammo un articolo del collega Zucconi Mario, commentato da R.d.C., relativo alle indennità di gestione su variazione di tariffa e aumento dotazione. L'A.Ge.Mo.S. in data 29 novembre u. s. sollecitò l'Amministrazione per una soluzione del problema in armonia ai concetti espressi da Zucconi nell'articolo succitato. Pubblichiamo ora la risposta della Direzione Generale, spiacenti che le interpretazioni non collimino, anzi siano opposte. Ed ecco il testo della lettera della Direzione Generale.

Codesta spett. Associazione, ritenendo che siano influenti ai fini della corresponsione delle indennità di gestione, con lettera a riferimento, ha posto all'attenzione della scrivente, per la loro risoluzione, i casi di variazioni di tariffa e di concessioni di aumenti di dotazione che possono verificarsi nel corso dell'appalto di un magazzino vendita.

In merito codesta Associazione medesima, nel manifestarsi contraria al sistema ora seguito in materia dall'Amministrazione, afferma che, alla luce della vigente normativa, compete comunque ai gestori dei Magazzini la liquidazione del corrispettivo d'appalto al verificarsi dei cennati due eventi.

Per corrispondere alla succitata richiesta ed allo scopo, altresì, di chiarire il problema in via definitiva, si reputa opportuno richiamare innanzitutto l'art. 5, comma 3°, della Legge 22-12-1957, n. 1293 — integralmente ripreso dall'art. 24, comm. 1°, del Capitolato d'oneri — il cui testo così si esprime: « L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo commisurato, in rapporto percentuale, all'importo dei generi prelevati ». Dalla stessa dizione letterale della Legge, si rileva, quindi, che per maturare il diritto alla liquidazione del corrispettivo di appalto il gestore deve portare a termine l'intero ciclo di operazioni, alle quali, a mente delle vigenti disposizioni, egli è tenuto.

Tale ciclo, che, come è noto, inizia con la consegna da parte dell'Amministrazione dei generi costituenti la dotazione necessaria per il funzionamento del Magazzino, si esaurisce, in effetti, in tre distinte successive fasi che così possono riassumersi: vendita dei generi ai rivenditori e relative operazioni contabili; richiesta di approvvigionamento

al Deposito di aggregazione, debitamente finanziata, e fornitura da parte di quest'ultimo, o eventualmente degli organi di produzione, dei generi a ricostituzione della dotazione.

Posta tale premessa normativa, che, peraltro, risale ad epoca remota senza essere stata mai contestata, appare manifesta anche la logica contabile del sistema seguito dall'Amministrazione per la liquidazione ai gestori del corrispettivo d'appalto.

Se così, infatti, non fosse e si volesse, operando in armonia alla tesi sostenuta da codesta Associazione, liquidare il corrispettivo di appalto, nel caso di cambio di tariffa, sul maggior valore dei generi esistenti in Magazzino, e nel caso di aumento della dotazione, sul valore dei relativi generi forniti dal Deposito, verrebbe ad effettuarsi una doppia liquidazione di indennità, di cui una prima sui valori succitati ed una seconda, allorché il gestore, vendute le partite di generi di cui sopra, richiederebbe al Deposito, effettuandone il pagamento e ricevendo la corrispondente bolletta di vendita, i generi stessi a ricostituzione delle scorte.

Da ultimo, ed onde mettere ancor più in evidenza l'artificiosità della tesi rappresentata da codesta Associazione, basta esaminare in ipotesi l'eventualità di una immediata cessazione della gestione di un Magazzino successivamente al verificarsi di un cambio di tariffa o di un aumento di dotazione. In questi casi, infatti, ove si seguisse l'opinione espressa da codesta Associazione, si verrebbe ad effettuare indebitamente la liquidazione del corrispettivo d'appalto a favore del gestore cessante in quanto per le partite di generi ancora giacenti in Magazzino non solo non è stato portato a termine, ma neppure è iniziato il prescritto ciclo

di operazioni, il cui compimento è necessario, così come innanzi precisato, per far sorgere il diritto alla liquidazione stessa.

Nel confermare, pertanto, le norme ed il sistema che regolano la materia e che prevedono la liquidazione del corrispettivo di appalto sugli aumenti di dotazione solo al momento in cui essi vengono restituiti, senza, per contro, considerare le variazioni di tariffa ed i relativi incrementi di valore, si è certi che codesta spett. Associazione vorrà tenere nel debito conto, a risoluzione anche di eventuali quesiti posti dagli associati, le argomentazioni di cui innanzi.

Nel Compartimento di Firenze

Con una solenne cerimonia, organizzata dalla Camera di Commercio di Livorno, svoltasi nel Teatro Grande alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari, nonché della autorevole presenza dell'On. Antonio Bisaglia, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati consegnati i premi ai cittadini della provincia maggiormente distintisi per la « fedeltà al lavoro e per il progresso economico ».

Tra i premiati spiccava la figura del nostro collega di Piombino Cav. Uff. Achille Benci, al quale venne conferita la medaglia d'oro con artistico diploma per i suoi quarant'anni di gestione silenziosa ed onesta del Magazzino Vendita di Piombino.

Attraverso queste colonne estendiamo al caro Benci le migliori felicitazioni per l'ambito riconoscimento tributatogli, che tanto giustamente premiato nella sua persona una indiscussa « fedeltà al lavoro per il progresso economico »!

E' un riconoscimento, questo, che fa onore a tutta la Categoria dei Gestori e pertanto ci congratuliamo vivamente con il collega Benci perchè, attraverso la premiazione ottenuta per la Sua dirittura morale e per l'alto senso del dovere di uomo e cittadino, tutti i gestori di Magazzini vendita si immedesimano e si sentono fieri perchè sanno di servire lo Stato con abnegazione e sacrificio.

Assegni familiari

Legge 17 ottobre 1961, n. 1038

Criteria per il ragguglio a mese del massimale contributivo giornaliero - Sentenza della Corte di Cassazione

Per opportuna cognizione ed eventuale azione dei colleghi pubblichiamo la lettera diramata dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.

A seguito dell'emanazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 — che ha abrogato i massimali retributivi ai fini della contribuzione per gli assegni familiari (art. 22) ed ha istituito, in via transitoria, per gli stessi fini, un massimale retributivo giornaliero (art. 25, quarto comma) che resterà in vigore fino al 31 dicembre 1970 (art. 34 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488) — era sorta la questione relativa al criterio da seguire per il ragguglio di tale massimale nell'ipotesi in cui la retribuzione non fosse corrisposta per giornata, ma con periodicità diversa (settimana, quindicina o mese).

L'I.N.P.S., confortato dal parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ritenne che il ragguglio a mese dovesse effettuarsi sulla base del rapporto 1:26 già adottato (con il d. l. n. 1215 del 3 ottobre 1947) per le aziende industriali, artigiane e della lavorazione della foglia del tabacco, ed in questo senso impartì direttive alle dipendenti Sedi periferiche.

Se non che, questo orientamento dell'Istituto fu eccepito da alcune aziende del settore del credito e dell'assicurazione le quali affermarono che per le categorie già soggette alla disciplina del D. L. Lgt. 1° agosto 1945, n. 697, il criterio da seguire per il ragguglio del massimale retributivo giornaliero stabilito dalla legge n. 1038 fosse ancora quello relativo al rapporto 1:25 previsto dal citato decreto n. 697.

In relazione a tale controversia, la rappresentanza sindacale delle aziende innanzi menzionate concordò con l'I.N.P.S. (che fu indotto all'accordo anche per evitare i gravi oneri conseguenti al prevedibile insorgere di numerosi giudizi) l'instaurazione di alcune cause « pilo-

ta » in modo da poter assumere la pronuncia finale della Corte di Cassazione quale interpretazione uniforme della norma; interpretazione alla quale ci si sarebbe attenuti, anche in ossequio al principio sancito legislativamente (art. 65 del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 — modificato con legge 27 dicembre 1956, n. 1441) secondo il quale « la Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge ».

Recentemente, la vertenza si è conclusa con una pronuncia della Suprema Corte che ha emesso cinque sentenze (n. 2278 del 25 giugno 1969, n. 2345 del 28 giugno 1969, n.ri 2703, 2704 e 2705 del 19 luglio 1969) tutte del medesimo tenore, con le quali è stato affermato che la norma transitoria di cui all'art. 25 della legge n. 1038 del 1961 non ha eliminato il sistema del massimale previsto dalla legislazione preesistente, e pertanto si deve ritenere ancora vigente per le aziende non industriali il sistema di ragguglio 1:25 stabilito legislativamente con il predetto decreto n. 697 del 1945.

In seguito a tale chiaro indirizzo giurisprudenziale, questa Confederazione, che aveva ritenuto opportuno attendere l'esito delle cause « pilota » stante la identità della situazione giuridica esistente con le aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati, ha chiesto alla Direzione Generale dell'I.N.P.S. di impartire alle dipendenti Sedi provinciali istruzioni (anche al fine di evitare i notevoli aggravii che possono derivare all'Istituto dalla instaurazione di numerose vertenze giudiziarie), nel senso di accettare il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Unica Assegni Familiari dalle aziende commerciali sulla base di 25 giornate al mese (fermo restando il massimale giornaliero di 2.000 lire) e

conseguentemente di rimborsare, nei limiti della prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.) alle aziende che ne facessero richiesta, le eccedenze contributive versate in più a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 1038 (1° novembre 1961).

Se non che, la Direzione Generale dell'Istituto — malgrado i tentativi esperiti in via breve — ha ritenuto opportuno soprattutto in considerazione degli aspetti finanziari della richiesta, di sottoporre la richiesta stessa al parere del Comitato Speciale Assegni Familiari, ai sensi dell'art. 55, lett. b) del T. U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797.

Il predetto Comitato, nel corso di due riunioni (l'ultima delle quali si è tenuta il 18 novembre u.s.) ha dibattuto a lungo il problema e, prescindendo dal parere del Servizio legale dell'I.N.P.S., favorevole alla richiesta avanzata da questa Confederazione, ha espresso, a maggioranza, avviso contrario, sulla base principalmente della considerazione che la Gestione della Cassa Unica

LUTTO

E' deceduto il collega LORIA IGINO DOMENICO che per oltre sessantun anni fu gestore del Magazzino di S. Giovanni in Fiore del Compartimento di Cosenza. Gli succederà il figlio signor Angelo Mario Loria.

I colleghi del Compartimento, l'A.Ge.Mo.S. e la Direzione del Bollettino inviano sentite e commosse condoglianze.

L'intera famiglia dei gestori di Magazzini vendita generi di Monopolio piange la scomparsa del decano Loria Iginio Domenico e non trova parole eloquenti per tratteggiare nella forma dovuta l'esemplare di uomo, di padre, di cittadino quale Egli fu!

Lascia un imperituro ricordo nell'Associazione che sempre lo ha trovato modesto e grande, primo fra i primi nell'afflato umano!

Lo ricorderemo sempre ed oggi, commemorandolo, invociamo da Lui protezione e guida!

Assegni Familiari si presenta fortemente deficitaria.

La questione pertanto dovrà ora essere sottoposta agli Organi di amministrazione dell'I.N.P.S.

Tutto ciò premesso, ed in considerazione della circostanza che il Consiglio di Amministrazione prenderà una decisione certamente non a breve scadenza, si richiama l'attenzione delle Associazioni aderenti sulla opportunità di informare le aziende associate che la procedura amministrativa in corso presso l'Istituto non può né ritardare né tanto meno precludere l'applicazione del criterio sancito chiaramente dalla Suprema Corte, e quindi la possibilità di versare, sin dal prossimo periodo di paga, i contributi dovuti alla Cassa Unica Assegni Familiari, sulla base di 25 giornate al mese (50.000 lire) anziché 26 (52.000 lire).

Per quanto riguarda il rimborso dei contributi versati indebitamente in più (350 lire per ogni 26ª giornata al mese e per ogni dipendente), questa Confederazione farà tutto il possibile affinché il Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.S. si pronuncerà al più presto sulla richiesta a suo tempo inoltrata di dare istruzioni alle Sedi periferiche nel senso innanzi precisato.

Si sottolinea tuttavia che anche in considerazione della norma (art. 2033 c.c) in base alla quale gli interessi sulle somme indebitamente pagate decorrono dalla data della domanda di rimborso, deve essere lasciata alla libera determinazione delle aziende interessate la valutazione della opportunità di richiedere alle competenti Sedi dell'I.N.P.S. la restituzione delle somme versate in più alla Cassa Unica Assegni Familiari, senza attendere l'esito dell'azione intrapresa da questa Confederazione.

A quest'ultimo proposito si ricorda altresì che, data la natura di *indebito* delle differenze contributive versate in più, l'azione di ripetizione può essere iniziata anche ricorrendo direttamente all'Autorità giudiziaria.

Si fa riserva di ulteriori notizie in ordine alle decisioni che saranno assunte in materia dei competenti Organi dell'I.N.P.S.

LA PENSIONE D'INVALIDITÀ

Viene concessa a chi abbia subito una riduzione permanente superiore al 50 per cento della sua capacità di guadagno

Le prestazioni pensionistiche di cui possono godere gli esercenti e i commercianti sono, come è noto, di quattro tipi: la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità, la pensione ai superstiti e la pensione di anzianità.

Ora, con il 31 dicembre 1969, in base alle disposizioni di legge vigenti, anche i commercianti e i loro familiari coadiutori di qualsiasi età, purché siano assicurati nella gestione speciale commercianti istituita presso l'INPS, a decorrere dal 1º gennaio 1965, potranno richiedere la pensione di invalidità.

La possibilità di richiedere tale prestazione può essere fatta valere immediatamente, e cioè senza attendere il dicembre del corrente anno, per tutti quegli esercenti attività commerciali i quali abbiano prestato servizio militare, anche di leva, in qualsiasi epoca, pur se gli interessati non siano stati mai iscritti ad alcuna forma di assicurazione obbligatoria per pensioni in data anteriore alla prestazione del servizio militare. Infatti la recente legge sulla riforma del sistema pensionistico entrata in vigore il 1º maggio 1969 stabilisce che i periodi di servizio militare di qualsiasi durata sono considerati utili a richiesta degli interessati ai fini del diritto e della determinazione della misura di qualsiasi tipo di pensione dell'assicurazione obbligatoria INPS e quindi anche della pensione di invalidità.

La condizione indispensabile per ricevere tale pensione — il cui importo è fissato in lire 18.000 mensili per 13 mensilità — è l'iscrizione all'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti INPS da almeno 5 anni, con il conseguente versamento di almeno 60 contributi mensili.

La legge stabilisce altresì che per la concessione della pensione di invalidità è necessario il riconoscimento dello « stato di invalidità pensionabile ».

Per ottenere il suddetto tipo di pensione, l'esercente attività commerciali (titolare di azienda o fami-

liare coadiutore) deve risultare affetto — secondo quanto stabilisce la legge — da malattie o infermità fisiche o mentali che determinino una riduzione permanente della sua capacità di guadagno in misura superiore al 50 per cento.

La decorrenza della pensione è fissata dal 1º giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

NOZZE

Il giorno 8 settembre 1969, in Iseo, nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, si sono uniti in matrimonio la gentile sig.na ELISA ASSINI, titolare del Magazzino di Iseo, con il sig. SERAFINO ZANOLA.

Alla giovane coppia giungano gli auguri e le felicitazioni più vive da parte di tutti i colleghi del Compartimento di Brescia, dell'Associazione e della Direzione del Bollettino.

Il 15 dicembre 1969 in Palermo, nella Parrocchiale del SS. Sacramento, la gentile signorina LISA MANGINI, sorella dei colleghi di Palermo e Caltanissetta, si è unita in matrimonio con il signor NICOLA LOCOROTONDO.

I gestori del Compartimento di Palermo si uniscono alla gioia dei familiari ed augurano prospera e lunga vita ai novelli sposi.

Al gaudio si unisce l'A.Ge.Mo.S. e la Direzione del Bollettino felicitandosi vivamente.

Il 3 gennaio nella Parrocchia di S. Francesco di Assisi al Vomero, la gentile signorina LUCIA BOSCHI si è unita in matrimonio con il signor ADRIANO CECCHI.

Giungano ai novelli sposi gli auguri più belli che i colleghi del Compartimento di Napoli inviano tanto cordialmente.

Si associano l'A.Ge.Mo.S. e la Direzione del Bollettino felicitandosi vivamente anche con la Famiglia Boschì del Magazzino di Napoli Vomero.



QUESTA VOSTRA AMICA VI AIUTERA' A VENDERE

PRESENTANDO IL
SALE NUOVO *E' Salt*
SULLE RIVISTE PIU'
DIFFUSE E PRESTIGIOSE



STABILIMENTI *E' Salt*
37100 VERONA - CAS. POST. 156

Per le Vostre richieste potrete usare questo modulo da ritagliare e da inviarc in busta.

| Confezione | Prezzo per cartone | Numero cartoni | IMPORTO |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| « GIGANTE » 48 Spargisale | L. 6.538 | n. | |
| « MINI » 72 Spargisale | L. 4.836 | n. | |
| « RICARICA » 48 Buste | L. 5.370 | n. | |
| | | Totale L. | |

Il versamento dell'importo sopra indicato è stato effettuato il
a mezzo

Timbro e Firma del Gestore M. M.

Applicazione dell'imposta sui redditi dei fabbricati

Agevolazioni tributarie per negozi ed uffici

Sono stati forniti ulteriori avvertimenti circa la applicazione dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, recante disposizioni agevolative in tema di imposta fabbricati a favore delle case di abitazione non di lusso, che aveva dato luogo a dubbi e perplessità nell'ipotesi di edifici comprendenti, oltre ai locali destinati ad abitazione, anche negozi, uffici magazzini e autorimesse. Ad eliminare tali incertezze interpretative la legge 2 dicembre 1967, n. 1212, provvede ad interpretare autenticamente la suddetta norma, stabilendo che le agevolazioni competono anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando a questi ultimi (cioè ai negozi) sia destinata una superficie non eccedente il quarto della superficie totale sopra terra: e che, pertanto, i benefici stessi risultano operanti a condizione che la superficie totale delle abitazioni non sia inferiore al 50 % più uno di quella dell'intero edificio e quella dei locali destinati a negozi non superi il 25 % della stessa superficie totale sopra terra.

La Direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle Finanze ha diramato agli uffici delle imposte — con la circolare 3 aprile c.a. numero 126 — le istruzioni per l'applicazione di tale legge interpretativa.

Viene precisato, anzitutto, che per effetto della legge stessa è ormai eliminato il dubbio se il limite massimo del 25 per cento della superficie sopra terra debba intendersi riferito ai locali destinati sia a negozi che ad uffici ovvero ai soli negozi; l'interpretazione autentica data dal legislatore — sottolinea il Ministro — è infatti nel senso che il limite del 25 % concerne esclusivamente i negozi, con esclusione quindi dal computo della superficie destinata ad uffici.

Per quanto concerne il rapporto fra la superficie adibita ad abitazione e quella utilizzata per negozi, la

circolare ministeriale rileva che la legge 1212 ha stabilito per la prima un limite minimo e per la seconda un limite massimo — nel senso sopradetto, che la superficie destinata ad abitazione non deve essere inferiore al 50 per cento più uno della superficie totale dell'edificio sopra terra, mentre quella destinata a negozio non deve superare il 24 % della detta superficie totale — e che le due condizioni debbono ricorrere congiuntamente.

Si è, di conseguenza, ritenuto che i benefici fiscali competono quale che sia il rapporto tra la superficie destinata ad abitazione e quella destinata ad altro uso, sempreché siano rispettati i limiti minimi e massimi sopra ricordati; mentre nella ipotesi in cui anche uno soltanto dei limiti medesimi non venga rispettato, l'esenzione dall'imposta fabbricati dovrà essere negata all'intero fabbricato.

Su quest'ultimo punto l'interpretazione ministeriale sembra suscettibile di riserve. Non vi è dubbio, infatti, che il limite minimo di superficie assegnato dalla legge alle abitazioni sia essenziale per l'essenzialità del fabbricato, in tutto o in parte, dall'imposta reale, in quanto presupposto indispensabile per conferire al fabbricato stesso quel carattere di « casa di abitazione » che costituisce l'oggetto e lo scopo delle agevolazioni fiscali. Altro è a dirsi, invece, per ciò che concerne il limite di superficie assegnato ai negozi. Infatti sia la formulazione della norma di origine (l'articolo 1 della legge n. 1493 recita: « Le agevolazioni fiscali... sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nel piano sopra

terra ») e della norma interpretativa di cui alla ripetuta legge 6 ottobre 1962, numero 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali... sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi », sia il tenore delle precedenti istruzioni dello stesso Ministero (circolare 10 dicembre 1962 numero 201.330), sia le stesse finalità delle considerate disposizioni agevolative autorizzano a ritenere che la contemporanea sussistenza di ambedue i suddetti limiti minimo e massimo (50 per cento più uno alle abitazioni; 25 per cento ai negozi) sia necessaria soltanto per la concessione delle agevolazioni ai negozi stessi mentre ai fini della spettanza dei benefici alle abitazioni dovrebbe essere sufficiente che la superficie dei locali aventi tale destinazione non sia inferiore al limite sopra indicato (50 % più uno). Ne conseguirebbe, secondo l'Assonime che solo in difetto di questo ultimo, e non anche nell'ipotesi in cui soltanto la superficie dei negozi ecceda il quarto — come si afferma nella circolare — l'agevolazione andrebbe negata all'intero fabbricato. L'Assonime, si riserva, data l'importanza della questione, di sottoporla alla attenzione del Ministero per un opportuno riesame.

La circolare ministeriale esamina poi la posizione fiscale dei locali posti sotto il livello stradale, precisando che questi devono essere ammessi alla agevolazione indipendentemente dalla loro superficie, sempreché facciano parte di un fabbricato che abbia diritto al beneficio fiscale per essere stati rispettati i limiti del 50 % più uno e del 25 %, rispettivamente per i locali destinati ad abitazioni e per i negozi. Ed a nulla rileva, sempre nei confronti dei locali situati sotto il livello stradale, il fatto che essi costituiscano pertinenza di quelli sovrastanti — quali l'abitazione del portiere, le cantine, i vani caldaia — ovvero siano destinati all'esercizio di una impresa (negozi magazzini, autorimesse).

MAGAZZINO ZONA EMILIA-ROMAGNA PERMUTEREBBE SEDE CON ALTRO MAGAZZINO. PER INFORMAZIONI E PRECISAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, PIAZZA COLA DI RIENZO N. 80 - 00192 ROMA.

HUMOR INGLESE:**Sigaretta con la scossa elettrica**

Un gruppo di autorevoli medici e psichiatri inglesi ritiene d'aver scoperto una cura altamente efficace contro il vizio del fumo: ad ogni sigaretta accesa, con uno speciale apparecchio eventualmente portatile, si abbina una serie di scosse elettriche via via più forti. Dopo qualche tempo la voglia del tabacco passa, o è sopraffatta dalla paura inconscia d'essere fulminati.

Il drastico metodo è esposto nell'ultimo numero del *British Medical Journal*, in una relazione che dà conto degli esperimenti condotti su quattordici fumatori accaniti al *Mauldsley Hospital* di Londra. I candidati furono prima sottoposti ad esami clinici per appurare che avessero « cuore e cervello robusti » e nessuna tendenza a soccombere sotto le scariche.

Le sedute di cura, protrattesi per alcune settimane tranne nel caso di cinque pazienti che le abbandonarono preferendo tenersi il vizio, si svolsero in questo modo: ciascuno dei prescelti, offertisi volontariamente, sedeva di fronte a un « terapista » con fiammiferi, sigarette e portacenere a portata di mano: al braccio destro gli erano fissati due

elettrodi collegati ad una batteria controllabile e con una capacità massima di 250 volt: accesa la sigaretta, il fumatore doveva spegnerla tempestivamente ad un segnale del terapista: se non era abbastanza veloce — e nessuno lo era, sembra — arrivava la scossa. Nelle fasi successive la scarica coincideva ora con l'accensione della sigaretta.

Sei candidati, riferisce il rapporto sul *British Medical Journal*, hanno rinunciato a fumare e non hanno ripreso neppure a distanza di un anno: tre hanno ripreso a distanza di

qualche mese e cinque sono « scappati » sottraendosi al trattamento. Gli studiosi del *Mauldsley Hospital* giudicano soddisfacenti i risultati ottenuti « *sebbene occorranno ulteriori ricerche per perfezionare il sistema* ». Si parla anche di arrivare a « cure a domicilio » riducendo le dimensioni dell'apparecchiatura.

Il metodo ha avuto però anche qualche effetto indesiderato. Tutti i pazienti apparivano depressi. Uno è scoppiato un paio di volte in lacrime ed ha confidato al terapista i suoi problemi coniugali. Un altro, vedovo, ha avuto un collasso nervoso. In un terzo, divorziato, « *si sono sviluppate idee suicide* » e lo si è dovuto trasferire dal corso anti-fumo ad un altro eminentemente psichiatrico. c. c.

DAL MERCATO COMUNE EUROPEO**Concluso "l'affare", dell'I.V.A**

L'Italia ha ottenuto che l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto sia portata al 1° gennaio 1972. Ora non si deve perdere altro tempo e attuare la riforma tributaria tanto attesa

La vicenda dell'I.V.A., l'imposta sul valore aggiunto, destinata a sostituire gradualmente gli altri tipi di imposizione indiretta sulla cifra d'affari o sull'entrata (vale a dire, per quel che riguarda l'Italia, l'attuale I.G.E.), si è conclusa molto meglio di quanto ci si poteva aspettare. Come è noto infatti l'Italia, nonostante gli impegni presi e da lungo tempo confermati, non è stata in grado di effettuare le necessarie riforme tributarie entro il termine che era stato stabilito, e cioè il 31 dicembre di quest'anno. Essa ha chiesto una proroga di due anni, ponendo così un ostacolo obiettivo alla realizzazione di una migliore libera circolazione delle merci. Infatti, la esistenza di diversi sistemi di impostazione indiretta nei sei paesi costringe a « parificarne » l'effetto mediante tasse di frontiera imposte alle merci importate, o rimborsi per le merci esportate, ciò che costringe a mantenere le infrastrutture che dovrebbero sparire una volta soppressi i dazi doganali. Naturalmente, non è detto che l'applicazione dello stesso sistema, che è quello detto

dell'imposta sul valore aggiunto, faccia sparire la necessità di questi meccanismi parificatori al confine, e questo perchè se i sistemi sono identici, o perlomeno analoghi, permane per il momento una certa differenziazione nei tassi della imposizione. La introduzione di un metodo unico è il primo passo, quella di un tasso, o di una serie di tassi (due o tre) identici in tutta la comunità, sarà il secondo passo decisivo. Ma sta di fatto che l'Italia non è stata in grado di fare neppure il primo passo, e per questo è stata posta sotto accusa dagli altri paesi. Sotto accusa non solo perchè le promesse si debbono mantenere e perchè i ritardi dell'uno provocano un ritardo generale nel movimento verso l'unificazione, ma soprattutto perchè nei nostri vicini c'è stata sempre la convinzione che l'Italia approfitti della differenza di regime fiscale per « truccare » le cifre e stabilire dazi compensativi o rimborsi alle frontiere di una incidenza superiore a quella effettiva, in modo da favorire le proprie esportazioni e ostacolare le importazioni. In tal modo, un mecca-

**SUPERPLASTIC***Le migliori
carte da gioco***VIASSONE****TORINO****VIA CERVINO N. 62****TELEF. 27.34 40**

nismo che di per sè dovrebbe essere « neutro », cioè ristabilire una parità di condizioni alterata dalla fiscalità, si trasforma in meccanismo protettore per il mercato interno, il che è manifestamente contrario ai principi fondamentali del mercato comune.

La polemica si è protratta e si è inasprita negli ultimi mesi. Poi c'è stata l'Aja e un nuovo spirito sembra abbia animato le relazioni fra i sei. L'Italia ha ottenuto che la data di entrata in vigore dell'Iva sia portata al 1° gennaio 1972 (essa sola approfitterà di questa proroga), ed essa ha accettato di ridurre il livello di tasse all'importazione e ristorni all'esportazione applicati attualmente.

Non sono riduzioni rovinose e quindi, anche se non c'è vero effetto protettore, non sarà grave per le nostre industrie, sebbene l'aumento degli oneri salariali ponga loro ben più gravi problemi. In sostanza i tassi inferiori al 4 %, che sono numerosi, non saranno modificati.

Quelli fra il 4 e il 6 % saranno ridotti del 10 %, a partire dal 1° aprile 1970, e quelli fra il 6 e il 7,8 % (cioè i più elevati) saranno ridotti del 13 % in un primo tempo e del 15 % a partire dal 1° gennaio 1971. Vero è che quest'ultima categoria riguarda categorie di esportazioni per le quali l'Italia è accusata di esercitare un certo favoritismo, e cioè elettrodomestici e automobili. Per gli elettrodomestici il tasso attuale è del 6,6 %, passerà al 6 % nel 1970 e al 5,5 % nel 1971. Per le automobili il tasso attuale del 7,8 % passerà al 7 % nel 1970 e al 6,5 % nel 1971.

Si tratta di percentuali modeste, anche se i costi si trovano ormai in una zona di difficile comprimibilità.

Quel che importa è che adesso l'Italia non perda altro tempo e metta in atto quella riforma tributaria da tempo attesa e che deve permetterle di lavarsi dall'accusa periodica di « barare al gioco ».

Negli aeroporti finisce la pacchia

A quanto pare dal 1° gennaio è stata vietata la vendita di articoli negli empori « fuori dogana » che si trovano negli aeroporti per i viaggiatori che si recano da un paese all'altro della comunità.

La creazione della comunità apporta ai cittadini della stessa più svantaggi che vantaggi? Questa è la domanda che pone a se stesso ed alla commissione un parlamentare tedesco, l'on. Bading, segnalando che, a quanto pare, la vendita di articoli negli empori « fuori dogana » che si trovano in tutti gli aeroporti, è stata vietata a partire dal 1° gennaio u. s. per tutti i viaggiatori che si recano da un paese all'altro della comunità. Come è noto già attualmente queste vendite non sono lecite per i viaggiatori che effettuano voli nazionali, cosa logica perchè così si sottrarrebbero al maggior onere derivante dall'applicazione di tasse e diritti vari nonchè del dazio doganale che grava su tutti i prodotti introdotti nella comunità e provenienti da altri paesi.

Questa misura, cioè l'estensione del divieto per tutti i viaggiatori in transito comunitario, sarebbe stata presa, a quanto sembra, per il fatto che i detti viaggiatori, quando entrano nel loro paese in provenienza da un altro paese della comunità, possono recare con sè prodotti sui quali — entro certi limiti di valore complessivo — non solo non sono tenuti a pagare dazi, dato che i dazi all'interno non esistono più, ma sono anche esentati dal pagare diritti fiscali, almeno fino a un certo limite. Ma sembra che questa giustifica-

zione non regga perchè le merci che vengono vendute negli empori degli aeroporti (i cosiddetti « free duty shops ») sono esenti da qualsiasi diritto e in sostanza hanno un prezzo inferiore ai prezzi nazionali, qualunque sia il loro paese di origine.

In sostanza, la misura sarebbe stata suggerita dai venditori al dettaglio di articoli di ogni genere che si sentono minacciati dalla concorrenza fatta dai « free duty shops », dato l'aumento enorme del traffico aereo.

Sta di fatto che, a parte questo caso, l'applicazione delle franchigie di dazi e tasse, decise per il transito di viaggiatori da un paese all'altro della comunità, incontra ostacoli, la cui ragione è per la maggior parte lo zelo eccessivo dei doganieri, che rinunciano malvolentieri alle loro prerogative. Questo zelo si esercita allora sulla definizione della nozione di « viaggiatore » che è contenuta nella direttiva comunitaria relativa alle esenzioni alle frontiere. Per certuni, non è « viaggiatore » colui che ha soggiornato meno di 24 ore nel paese estero dal quale proviene, e quindi non può beneficiare delle esenzioni stesse. Quindi chi recandosi oltre frontiera per passarvi la domenica ne ritornasse il giorno stesso con acquisti suscettibili di essere esentati, sarebbe sottoposto al pagamento di tasse varie. A meno che non decida di passare la notte al di là delle sbarre di frontiera. Quando si demoliranno codeste sbarre?

MAGAZZINO ZONA EMILIA-ROMAGNA PERMUTEREBBE SEDE CON ALTRO MAGAZZINO. PER INFORMAZIONI E PRECISAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, PIAZZA COLA DI RIENZO N. 80 - 00192 ROMA.

A. Ge. Mo. S.Associazione Naz. Gestori
dei Monopoli di Stato**F. I. T.**

Federazione Italiana Tabaccai

E. Co. M. A. P.Ente Cooperativo Mutuo di Assistenza e Previdenza
tra gli addetti alla Vendita Generi di Monopolio - Roma**LA MINERVA**S. p. A. di Assicuraz. e Riassicuraz. - Capitale Sociale
L. 120.000.000 - Sede Legale: Roma - Dir. Gen.: Milano**Sia noto ad ogni Gestore di Magazzino e ad ogni Rivenditore di Generi di Monopolio che**

L'A.Ge.Mo.S., e la F.I.T., riunite nella E.Co.M.A.P., hanno realizzato in unione a « La Minerva » Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, Assicuratrice ufficiale delle due Categorie, le seguenti Polizze destinate ai propri Associati:

1. - **La Polizza fideiussoria** per la costituzione delle cauzioni che i Gestori sono tenuti a prestare presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato a garanzia della dotazione e dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali.

2. - **La Polizza polivalente del rivenditore di generi di Monopolio** per la valida difesa contro i rischi che possono colpire la tabaccheria e l'esercizio annesso: incendio, furto, rottura di cristalli, responsabilità civile nonché infortuni che dovessero colpire il Titolare della Rivendita e/o i suoi familiari.

3. - **La Polizza Previdenza e Pensione** per garantire ad ogni Gestore e ad ogni tabaccaio una pensione per la vecchiaia ed un capitale pagabile agli eredi immediatamente dopo la morte dell'Assicurato.

4. - **La Polizza collettiva «Fondo Indennità Impiegati»** intesa a garantire in ogni momento la disponibilità delle indennità di licenziamento e un capitale complementare in caso di morte nei primi 10 anni di servizio, secondo e precise disposizioni di legge in materia.

Per ogni necessità assicurativa scrivete senza alcun indugio all'

UFFICIO E. Co. M. A. P. - MINERVA

Via Pietro Verri, 8 - MILANO

Telef. 790.022 - 792.753 - 792.800 - 798.580

che Vi sottoporrà progetti di assoluto favore, studiati nel Vostro interesse.

Attraverso la E.Co.M.A.P. ogni Associato partecipa all'Amministrazione della propria previdenza ed alla ripartizione degli utili della gestione previdenziale.

JOB

LA MIGLIORE PRODUZIONE DI:


CANNUCCE sterilizzate da bibite,
in paglia ed in acetilcellulosa.

SACCHETTI di carta - Con
speciale lavorazione carta
stampata in rotolo e in foglio.

MACCHINETTE e scatole
portatabacco per la confezione
di sigarette a mano.

**STABILIMENTI DI
GENOVA - NERVI**

Piazza Duca degli Abruzzi, 6/A
Telefono 37-261



IL BALZO IN AVANTI DEL "SALE NUOVO",
ASSICURA IL PREDOMINIO SUL MERCATO
ITALIANO AI GESTORI DI MAGAZZINO
VENDITA GENERI MONOPOLIO DI STATO

netto
gr. 150

Super Ricarica
PER 300 PIATTI

per uno
spargitore gigante

E'Salt
IL SALE NUOVO

una carica di sapore
di tipo naturale e genuino
in tutti i cibi da voi preparati

L.150
PREZZO CONTROLLATO



E'Salt il "Sale Nuovo",
è SALE CANDOR con
GLUTAMMATO
"CRISTAL", puro
senza aggiunta
di sostanze estranee

LA ECONOMICA BUSTA "SUPER RICARICA", PER IL GIÀ
COLLAUDATO E PRATICISSIMO SPARGISALE "GIGANTE",
RISOLVE BRILLANTEMENTE IL PROBLEMA "PREZZO - CONTENUTO",

AL PUBBLICO **LIRE 150 PER 150 GRAMMI NETTI**